

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1655

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002

Riordino delle attività di danza

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo economico del nostro Paese e la conseguente riorganizzazione del tempo dedicato all'attività lavorativa hanno determinato un aumento del tempo libero tale da offrire maggiori possibilità ad una pratica dell'attività motoria, ricreativa e sportiva.

In questo contesto, la danza ha avuto una fase di grande espansione, in quanto interessa ogni ceto sociale, si pratica ad ogni età, incide sia sulla struttura psicofisica dell'individuo, sia - dato il considerevole potere aggregante - sul tessuto politico-sociale del nostro territorio.

Il legislatore non può, dunque, esimersi dal promuovere, disciplinare e controllare un'attività di così elevata rilevanza nell'interesse del singolo e per la crescita della comunità civile.

La rilevanza risulta evidente dallo spessore del fenomeno del ballo, che nel nostro Paese viene praticato da circa sette milioni di persone adulte, occupa circa duemila maestri qualificati (che hanno superato l'esame delle commissioni degli organismi professionali di categoria) ed altrettanti insegnanti non qualificati.

Il disegno di legge che si propone intende costituire un quadro generale di tutte le attività attinenti alla danza.

Già nella passata legislatura, da più parti, erano stati presentati progetti di legge in materia artistica, ciascuno dei quali dedicava alcune norme all'attività coreutica.

L'assenza di un coordinamento normativo tra l'insegnamento della danza, da un lato, e la produzione di spettacoli, dall'altro, ha determinato la profonda crisi del settore che è sotto gli occhi di tutti, sebbene il pubblico manifesti un grande interessamento sia all'uno che all'altro aspetto.

Numerosissime sono, infatti, le persone interessate alla danza e agli spettacoli di balletto che offrono garanzie di elevata qualità artistica.

Giova, tuttavia, notare che, sotto il primo profilo, non esiste alcuna normativa che garantisca un minimo di affidabilità agli utenti a seguito della liberalizzazione dell'insegnamento coreutico successiva alla emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1974, mentre, sotto il secondo profilo, si deve purtroppo assistere al crescente consenso per le compagnie straniere senza che quella che fu la famosa scuola italiana abbia più trovato esecutori di livello competitivo.

L'unica scuola pubblica cui lo Stato abbia affidato la formazione di danzatori e docenti è l'Accademia nazionale di danza i cui principi informativi risalgono ormai a cinquanta anni fa, mentre da decenni si parla invano di una sua riforma.

Inoltre, all'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo non ha fatto seguito l'abolizione dell'abitudine dei finanziamenti a pioggia che ha privilegiato la quantità degli spettacoli più che la loro qualità.

È doveroso ammettere che i nomi italiani più famosi sono stati apprezzati dapprima all'estero, a conferma di una crisi che in Italia data ormai da lunghissimo tempo.

Negli enti lirici italiani non si è proceduto al rinnovo dei corpi di ballo ed al potenziamento delle scuole interne che, in taluni teatri, sono state addirittura abolite. Se per gli spettacoli occorrono danzatori, si procede alla stipula di contratti a termine con impedimento alla costituzione di formazioni stabili che, amalgamando i vari componenti, determini il sorgere di una scuola, di uno stile e di una tradizione.

La prospettiva non muta nell'ambito delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il quale, non prevedendo un'adeguata defiscalizzazione dei finanziamenti e delle sponsorizzazioni da parte dei privati, rischia di vanificare l'intento di sottrarre alla burocrazia la gestione degli spettacoli, dei finanziamenti e delle sponsorizzazioni da parte dei privati, e manifesta così il velleitarismo di chi l'ha propugnato.

Bisogna anche lamentare che i più diffusi *mass media* offrono della danza un'immagine non sempre edificante ed anzi, talvolta, addirittura avvilente alterando, così, negli spettatori, i valori di un'arte altamente formativa.

Anche l'approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie, inclusa l'Accademia nazionale di danza, non costituisce che una risposta parziale alle problematiche illustrate.

In ossequio al fine primario dello Stato che è quello di provvedere alla educazione ed alla cultura dei cittadini, il presente disegno di legge prevede la costituzione del Consiglio nazionale per la danza (CND), un organismo elettivo preposto al coordinamento ed all'incremento delle iniziative coreutiche italiane.

Il CND riconosce e tutela, quali centri di produzione della danza, gli enti pubblici e privati di prioritario interesse nazionale definendone i requisiti.

Inoltre, di fronte alla carenza di una politica di una loro omogenea distribuzione sul territorio, è prevista l'istituzione dell'ente danza italiana (EDI). A tale ente è affidata anche la realizzazione di iniziative volte alla promozione dell'attività di danza italiana all'estero.

Si istituisce l'Istituto superiore delle arti sotto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disciplinando i titoli di studio di livello universitario che lo stesso rilascerà sia in un primo, che in un secondo livello, secondo le previsioni comunitarie.

È previsto, altresì, l'ordinamento delle scuole private di danza affinché, secondo i principi costituzionali, sia assicurata anche la tutela dei minori riservando l'insegnamento a soggetti appositamente abilitati.

Per quanto esposto e per il ruolo trainante svolto dall'Italia nel contesto europeo ed extraeuropeo del ballo, risulta urgente ed improcrastinabile un intervento legislativo per regolare l'attività della danza italiana.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica considera l'attività coreutica mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione educativa e culturale; ne riconosce pertanto la rilevanza sociale, ne promuove la tutela e lo sviluppo, nel rispetto della libertà di creazione e diffusione, in applicazione dei principi costituzionali.

2. Lo Stato, con il concorso delle regioni e degli enti locali, favorisce l'autonomo ed equilibrato sviluppo delle attività di danza, sostenendo gli organismi produttivi e distributivi di esercizio, di promozione, di formazione e di ricerca su tutto il territorio nazionale.

3. La piena partecipazione concorsuale dello Stato, delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle rispettive competenze amministrative è assicurata dal Consiglio nazionale per la danza di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Consiglio nazionale per la danza)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Consiglio nazionale per la danza (CND).

2. Il CND è costituito da sette componenti, di cui cinque esperti della cultura coreutica, uno in rappresentanza delle regioni ed uno

in rappresentanza dei comuni d'Italia. I predetti componenti restano in carica per un triennio.

3. I componenti del CND eleggono a maggioranza assoluta il presidente.

4. I componenti del CND sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

5. Ai componenti del CND è riconosciuta una indennità di carica da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Competenze del Consiglio nazionale per la danza)

1. Il CND elabora ed attua la politica nazionale in materia di danza ed a tale fine:

a) coordina il proprio intervento con quello delle regioni e degli enti locali;

b) individua e riconosce triennialmente, d'intesa con le regioni, sentiti i comuni interessati, gli organismi di danza di produzione, di distribuzione e di promozione, ritenuti di prioritario interesse nazionale, sostenendoli attraverso l'assegnazione di finanziamenti diretti, e predisponendo la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) verifica la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di soggetto di prioritario interesse nazionale con il parere consultivo delle regioni in cui tali istituzioni sono ubicate;

d) coordina ed incentiva le iniziative dirette alla produzione, alla promozione e alla diffusione delle attività di danza attraverso i mezzi di comunicazione audiovisiva.

Art. 4.

(Ente danza italiana)

1. È istituito l'Ente danza italiana (EDI) allo scopo di coordinare e distribuire in maniera omogenea sul territorio nazionale gli spettacoli di danza prodotti da organismi pubblici e da compagnie private riconosciute di prioritario interesse nazionale.

2. All'EDI sono altresì affidate l'elaborazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione delle attività di danza italiana all'estero.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per il funzionamento dell'EDI.

4. L'EDI riconosce ed incentiva il sostegno finanziario per la realizzazione di concorsi, di seminari e di convegni in materia coreutica, nonché per l'attribuzione di premi della danza.

Art. 5.

(Competenze regionali)

1. Sono di competenza delle regioni:

a) lo sviluppo e la diffusione dell'attività di danza nell'ambito del territorio regionale, attraverso il sostegno agli organi pubblici e privati di produzione, di distribuzione e di formazione professionale non riconosciuti di prioritario interesse nazionale;

b) il sostegno delle attività di danza di prioritario interesse nazionale in attuazione del principio del concorso con lo Stato;

c) la costituzione di un patrimonio per l'edilizia finalizzata alla danza e la realizzazione di nuovi spazi per le attività di danza;

d) la promozione delle iniziative di danza a carattere di *festival*, anche in concorso con lo Stato, tenendo in specifico

conto quelle realizzate presso luoghi di particolare importanza turistica;

e) il sostegno con propri ed adeguati finanziamenti di tutte le altre attività per le quali non sia previsto il concorso fra lo Stato e le regioni;

f) l'organizzazione dell'attività di danza a livello locale secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Alle province, ai comuni e ad altri enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, spettano le funzioni nel settore della danza di carattere esclusivamente locale. In particolare, essi esercitano le funzioni nel settore della danza riconosciute ed attribuite in via generale ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

CAPO II

ATTIVITÀ DI DANZA

Art. 6.

(Centri di produzione della danza)

1. Il CND riconosce, a soggetti pubblici o privati, il carattere di prioritario interesse nazionale, mediante l'attribuzione della qualifica di centro di produzione della danza, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto complessivo e continuativo di durata triennale;

b) un nucleo artistico stabile;

c) una consolidata struttura organizzativa e corrispondente dimensione finanziaria;

d) una attività di produzione artistica all'interno della quale sia prevista ogni anno la realizzazione di almeno una coreografia originale;

e) una attività di distribuzione dei propri spettacoli e di ospitalità alle compagnie di danza;

f) una attività di ricerca, di documentazione, di formazione e di aggiornamento professionale;

g) una attività di valorizzazione dei nuovi coreografi nonché dei compositori di musiche per il balletto;

h) una disponibilità continuativa di un teatro e di spazi idonei per le attività programmate.

2. I centri di produzione della danza sono riconosciuti di prioritario interesse nazionale dal CND sulla base di modalità determinate con apposito regolamento, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1.

3. I centri di produzione della danza accedono al FUS. L'accertamento dei requisiti per l'accesso al FUS viene svolto con cadenza triennale dal CND in concorso con le regioni ove i suddetti centri siano ubicati.

Art. 7.

(Festival e rassegne)

1. Il CND riconosce ed incentiva con appositi finanziamenti sulla quota parte del FUS riservato alla danza i *festival* e le rassegne di danza, aventi i seguenti requisiti:

a) un qualificato livello artistico e, per i *festival*, l'inserimento della manifestazione, contraddistinta da una precisa identità culturale, in un arco di tempo circoscritto;

b) una consolidata struttura organizzativa e una corrispondente dimensione finanziaria;

c) una significativa attività di documentazione, al fine di costituire un patrimonio storico-documentale disponibile al pubblico;

d) una direzione artistica di elevato livello.

Art. 8.

(Delega al Governo)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) integrale fiscalizzazione degli oneri sociali;

b) detassazione degli utili investiti nell'attività coreutica dagli operatori del settore, senza limiti di investimento;

c) previsione di agevolazioni tributarie per quote dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche destinate al finanziamento di attività coreutiche;

d) accesso al credito bancario a tassi agevolati.

CAPO III

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ARTI, RIFORMA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE ARTI

Art. 9.

(Consiglio nazionale delle arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo elettivo di alta consulenza del Ministro medesimo, di durata quadriennale, mediante il quale i vari settori artistici concorrono alla definizione degli indirizzi e delle linee generali

della ricerca e della preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve, altresì, funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni artistiche così ripartiti:

a) tre rappresentanti delle Accademie di belle arti;

b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

d) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

e) due rappresentanti degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

f) nove rappresentanti dei conservatori di musica.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può con proprio decreto aumentare il numero dei componenti indicati al comma 2 a seguito della eventuale creazione di nuove accademie.

4. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo. In sede di prima attuazione, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA esperti di chiara fama così nominati:

a) uno dal Consiglio universitario nazionale;

b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c) uno dal Ministro per i beni e le attività culturali;

d) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il CNDA è presieduto da un membro eletto al suo interno. Il CNDA può nominare apposite commissioni di esperti per procedere alla definizione delle aree disciplinari, degli indirizzi e degli insegnamenti obbligatori ad essi relativi, nonché delle questioni

inerenti alla razionalizzazione delle strutture e alla gestione del personale nella fase transitoria. Entro sei mesi dalla data della sua istituzione il CNDA approva il regolamento per il proprio funzionamento.

6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1 sulla base dei criteri stabiliti ai commi 2 e 4 per la composizione del CNDA in sede di prima attuazione.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'istituzione degli Istituti superiori delle arti e per il riordinamento degli studi coreutici non universitari)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 11, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per istituire gli Istituti superiori delle arti (ISDA), per riordinare gli studi coreutici non universitari, nonché per adeguare la disciplina concernente le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, ai principi ed alle disposizioni contenuti nella presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, le competenti Commissioni parlamentari, e previo parere del CNDA.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 10 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'Accademia nazionale di danza, mantenendo la propria denominazione, è ricompresa in un'unica istituzione di istruzione superiore di grado universitario, denominata Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo le modalità di cui alla lettera *b)*;

b) sono istituiti cinque ISDA, rispettivamente in una regione del nord, del centro, del sud, in Sicilia e in Sardegna, per la formazione universitaria, per la produzione artistica e per la ricerca nel campo delle arti visive, musicali e coreutiche. A ciascun ISDA afferiscono le istituzioni esistenti nell'ambito regionale riordinate ai sensi della lettera *f)*;

c) ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità didattiche e organizzative delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNDA;

d) la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo degli ISDA è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

e) ciascun ISDA opera mediante piani triennali di sviluppo, informati a criteri di gradualità. Tali piani provvedono all'istituzione, nelle cinque regioni di cui alla lettera *b)*, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Istituto superiore per le arti coreutiche. Essi dettano, altresì, norme per il riordinamento di tutte le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione artistica;

f) nell'ambito della programmazione triennale si tiene conto dell'esistenza nel territorio della regione di istituzioni statali. Nelle regioni sprovviste di accademie statali, si tiene conto delle istituzioni non statali funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo, su richiesta delle istituzioni medesime, la statalizzazione o la parità giuridica delle stesse;

g) i piani triennali di sviluppo di cui alla lettera e) sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle università, in quanto applicabili;

h) gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno biennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca, contenuti culturali ed artistici, orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì, distinti diplomi di laurea in discipline coreutiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

i) l'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal Consiglio universitario nazionale ai sensi delle predette disposizioni;

l) gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi;

m) i diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale per l'ammissione all'esame di abilitazione ai fini dell'esercizio della professione di insegnante di discipline didattiche coreutiche. All'esame di abilitazione all'insegnamento sono ammessi anche coloro che sono già in possesso del diploma di laurea in discipline coreutiche. Dall'esame di abilitazione sono esonerati coloro che hanno conseguito la laurea in discipline didattiche coreutiche;

n) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui alla lettera h);

o) a ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore;

p) la nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati sulla base dei principi stabiliti dalla normativa sulle università, tenuto conto delle specificità teorico-pratiche delle discipline coreutiche;

q) l'attuale direttore dell'Accademia nazionale di danza resta in carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 10, fermo restando l'obbligo di procedere alla nomina per le sedi vacanti di nuova istituzione;

r) in sede di prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 10:

1) gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle di-

scipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche, sono conferiti a docenti e assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 10;

2) per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche, dei musei, dei conservatori, delle accademie di danza e degli ISIA, si provvede con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 10;

3) i posti di docente non coperti con personale già in servizio sono assegnati secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei concorsi già espletati;

s) i docenti e gli assistenti di ruolo di cui al numero 1) della lettera r), il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al numero 2) della lettera r) sono inquadrati nei ruoli degli ISDA ad esaurimento, anche al fine di garantire, nella Accademia nazionale di danza, la continuità degli studi nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di una propria e specifica area contrattuale;

t) il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA avviene sulla base di procedure concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per i concorsi universitari per le diverse fasce di docenza;

u) per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria coreutica e gli ISDA è istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione composta da un rappresentante del medesimo Ministero, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo coreutico;

v) la commissione di cui alla lettera u) si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare, negli insegnamenti tecnici;

z) in sede di prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 10, la commissione di cui alla lettera u) definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline coreutiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline coreutiche;

aa) la formazione coreutica nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore si svolge nei corsi di scuola media ad orientamento coreutico e nei corsi di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati licei coreutici di base;

bb) i corsi di scuola media di orientamento coreutico hanno finalità orientativa e propedeutica alla formazione coreutica nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti ad essi impartiti; i programmi e gli orari di insegnamento, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la commissione di cui alla lettera u) e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, valorizzano l'insegnamento di educazione coreutica;

cc) è prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla lettera bb);

dd) sono stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione, in ogni distretto, rispettivamente di almeno una scuola media ad indirizzo coreutico o di almeno una scuola media ove, per ubicazione o disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento coreutico;

ee) i licei coreutici di base hanno finalità di approfondimento degli insegnamenti coreutici impartiti nella scuola media; i programmi di insegnamento, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la commissione di cui alla lettera u) e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, contemplano, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia e della critica

della danza, della teoria e della tecnica classica, moderna e contemporanea della danza. I licei coreutici di base sono costituiti, nella loro struttura, in un biennio di area comune ed in un triennio successivo differenziato per l'indirizzo classico o moderno e contemporaneo. I licei coreutici di base rilasciano il diploma di maturità coreutica che dà accesso alle facoltà universitarie ed all'ISDA, secondo i rispettivi ordinamenti; è prevista la possibilità di passaggi dalle classi intermedie dei licei coreutici di base a scuole od istituti di istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

ff) sono stabilite le modalità per l'istituzione in ogni regione e provincia, non oltre il secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un numero sufficiente di licei coreutici di base in relazione alla popolazione scolastica o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad indirizzo coreutico; le predette modalità tengono conto degli istituti coreutici non statali già funzionanti, pareggiati che abbiano chiesto la statalizzazione o la parità giuridica alla data di entrata in vigore della presente legge;

gg) sono stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei corsi di studio presso i licei coreutici dell'Accademia nazionale di danza, in corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli ISDA;

hh) le competenze in materia di istruzione nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento coreutico e nei licei coreutici di base e, comunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, restano attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ii) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'assegnazione in uso,

agli ISDA ed agli istituti di istruzione di cui alla lettera *aa*), per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dell'Accademia nazionale di danza;

ll) gli studenti già iscritti all'Accademia nazionale di danza proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento dell'iscrizione. I diplomi, le abilitazioni e l'attestato di avviamento coreutico, conseguiti nell'Accademia nazionale di danza esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, consentono di richiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui alla lettera *h*);

mm) per le istituzioni di cui all'articolo 10, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

CAPO IV

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE PRIVATE DI DANZA

Art. 12.

(Scuole private di danza)

1. Gli allievi delle scuole private di danza che non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età devono essere sottoposti durante il loro primo anno di corso a una visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica. Le scuole private di danza devono documentare l'idoneità della loro struttura di esercizio secondo le norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza ed hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;

b) certificato, da rinnovare annualmente, di sana e robusta costituzione redatto dal medico di base;

c) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni per lo svolgimento dell'attività coreutica, redatto da un medico ortopedico;

d) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni redatto da un medico cardiologo.

2. Della presentazione della certificazione di cui al comma 1 la scuola deve rilasciare apposita ricevuta. In caso di ammissione alla scuola di allievi privi della documentazione medica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di euro 516 per ogni singolo allievo a carico del rappresentante giuridico della scuola.

Art. 13.

(Personale docente delle scuole di danza)

1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli professionali:

a) diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

b) diploma di avviamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

c) abilitazione all'insegnamento rilasciata per chiara fama, di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

d) abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, ed agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

e) abilitazione di ogni grado conseguita presso l'Accademia nazionale di danza o presso istituti nazionali ad essa equiparati;

f) primo ballerino o ballerina all'ètoile;

g) primo ballerino o ballerina;

h) solista che possa documentare la carriera artistica presso enti lirici e primarie compagnie di balletto;

i) diplomato di scuola di ballo di ente lirico o dell'Accademia nazionale di danza che possa documentare una carriera artistica di almeno tre anni;

l) insegnante di ente lirico;

m) danzatore e coreografo di danza classica e moderna, nelle sue varie espressioni, in possesso di comprovato *curriculum* attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto;

n) danzatore e coreografo di danza di carattere in possesso di comprovato *curriculum* attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto.

2. Coloro i quali non sono in possesso dei predetti titoli di studio e professionali, devono sostenere davanti alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 14 un esame di idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che intendano espletare la loro attività in Italia.

3. L'esame di idoneità di cui al comma 2 è così articolato:

a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso normale, secondo i programmi stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici e storici.

4. La prova d'esame, se non superata, può essere ripetuta dopo un intervallo minimo di almeno dodici mesi.

Art. 14.

(Commissione d'esame)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata ogni anno la commissione d'esame composta da sette membri così individuati:

a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) il direttore dell'Accademia nazionale di danza o di accademie ad essa parificate od un suo delegato indicato nominativamente nel decreto;

d) i direttori delle scuole di ballo presso gli enti lirici di Milano e Napoli, o loro delegati indicati nominativamente nel decreto;

e) un medico specialista in ortopedia e traumatologia designato dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici;

f) il presidente dell'Associazione nazionale insegnanti di danza o un rappresentante delle associazioni di categoria nel settore dello spettacolo.

Art. 15.

(Elenco professionale degli insegnanti di danza)

1. Presso l'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un elenco professionale degli insegnanti di danza, nel quale vengono iscritti coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 13, comma 1, e quanti hanno superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Chiunque, non essendo iscritto nell'elenco professionale di cui all'articolo 15, insegna danza ai fanciulli di età inferiore ai quattordici anni o ad alunni della scuola dell'obbligo, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza che non si trovino nelle condizioni previste dalle norme della legge medesima, sono tenuti ad adeguarvisi.

